

**LA BILATERALITA' ARTIGIANA
ORDINE DEI CONSULENTI
19/06/2025**



LA BILATERALITÀ NEL TEMPO

dal 1970 al 1993

Fase di costituzione e consolidamento degli Enti Bilaterali: il processo è solo «intersindacale».

2

dal 1993 al 2000

Primi interventi di legislazione di sostegno alla bilateralità: dalla fiscalizzazione degli oneri fiscali ai contratti di solidarietà.

dal 2001 ad oggi

«tentativi» di riconoscimento giuridico del sistema degli Enti Bilaterali da parte del Legislatore (dalla Legge 30/2003 alla Legge 92/2012 al Jobs Act).

ANNI '70



...nell'artigianato

Nascita delle Casse Mutue Provinciali attraverso contratti collettivi territoriali per la creazione di forme di copertura specifica per i lavoratori dell'artigianato (es. CIM Cassa Integrazione Metalmeccanici, MILAA Mutua integrativa dei lavoratori artigiani abbigliamento).

lo **Statuto dei Lavoratori** (1970)

costituzione delle RSA nelle imprese con più di 15 dipendenti. I sindacati, nelle piattaforme per il rinnovo dei CCNL, chiedono la possibilità di costituire le RSA anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. CNA, CASA e CLAAI nella tornata contrattuale (CCNL 1977/1979) acconsentono per le imprese con almeno 8 dipendenti.

Confartigianato non sottoscrive i CCNL e predispone un'autoregolamentazione che prevede l'applicazione di tutto il CCNL con l'esclusione della parte relativa ai diritti sindacali .

'ANNI 80



Ricomposizione della divisione tra le organizzazioni datoriali dell'artigianato (nota a verbale di Confartigianato) con la previsione di un' alternativa tra due modelli di rappresentanza nelle imprese artigiane con almeno 8 dipendenti:

1. accantonamento di 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annuo) per l'utilizzo delle stesse da parte del delegato d'impresa (cd. modello di rappresentanza aziendale);
2. accantonamento a fini mutualistici attraverso gli Enti Bilaterali (cd. modello di rappresentanza territoriale).

ANNI '80



Accordo Interconfederale Ceramica Veneto 1985

Costituzione del Falac, Fondo del settore della ceramica alimentato da dipendenti e lavoratori per i sussidi ai dipendenti sospesi: nascita del meccanismo dell'erogazione del trattamento di disoccupazione in caso di sospensione dell'attività produttiva con sussidio da parte della bilateralità. E' propedeutico al successivo Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988.

Accordo Interconfederale 1987

Definizione delle funzioni degli Enti Bilaterali Regionali: erogazione con criteri mutualistici le prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.), promozione di corsi di formazione professionale, ed altre funzioni. Contribuzione da parte di imprese e lavoratori (senza trattenuta in busta paga).

FINE ANNI '80

ACCORDO INTERCONFEDERALE CON MINISTRO DEL LAVORO RINO FORMICA (PSI) GOVERNO DE MITA

- Superamento del delegato d'impresa con il delegato sindacale di bacino per la possibile soluzione delle controversie di lavoro. Creazione del Fondo Relazioni Sindacali (regionale).
- Istituzione Fondo Regionale Intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio professionale dei lavoratori e imprese con la funzione di garantire prestazioni di sostegno reddito ai lavoratori di imprese sottoposte a sospensione dell'attività produttiva a causa di eventi di forza maggiore (CALAMITA' NATURALI). Il Fondo sarà alimentato con 10 ore di retribuzione annue (80%-20%)

CREAZIONE DI 21 ENTI BILATERALI CON I RELATIVI FONDI:

- FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
- FONDO RELAZIONI SINDACALI

IN CAMPANIA EBAC DAL 1994

LEGISLAZIONE A SOSTEGNO DELLA BILATERALITA'

Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2004

Retromarcia del Ministero del Lavoro

«La locuzione "integrale rispetto degli accordi e contratti" (contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione "integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro") subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo – tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali – la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza».

LEGISLAZIONE A SOSTEGNO DELLA BILATERALITA'

D.L. n. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005

- Rafforzamento del sistema degli ammortizzatori sociali nell'artigianato.
- Istituzionalizzazione del meccanismo di sostegno al reddito previsto all'interno della contrattazione collettiva dell'artigianato.

«L'indennità ordinaria di disoccupazione [...] è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, [...], e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore»

LEGISLAZIONE A SOSTEGNO DELLA BILATERALITA'

Accordo Interconfederale 17 marzo 2004 e Intesa applicativa 14 febbraio 2006

- Necessità di un rilancio dell'esperienza della bilateralità attraverso l'aggiornamento dell'Accordo Interconfederale del 1988.
- Scioglimento del Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito
- Determinazione di nuovi ambiti di intervento della bilateralità in settori quali la formazione, la previdenza, la sanità integrativa, il mercato del lavoro.

ACCORDO INTERCONFEDERALE 21/11/08

- BILATERALITA'

Necessità di un rilancio dell'esperienza della bilateralità articolata su due livelli: nazionale e regionale.

- Ipotesi di percorso per il rilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale che **svolge le funzioni di coordinamento e supporto agli Enti Bilaterali Regionali e alle parti sociali nazionali.**

- AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Rafforzamento del sistema degli ammortizzatori sociali nell'artigianato da parte della Legge n. 80/2005.
- Valorizzazione del sistema di welfare dell'artigianato formato dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati.
- Richiesta di un intervento del Legislatore per garantire l'obbligatorietà al sistema della bilateralità.

LEGISLAZIONE A SOSTEGNO DELLA BILATERALITA'

D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 articolo 19: potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro previsti dal sistema bilaterale

«[...] l'indennità ordinaria di disoccupazione [...] è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità [...]»

ACCORDO INTERCONFEDERALE 2009

I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e CCNL.

- Definizione quote contrattuali di finanziamento del sistema bilaterale: 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente così ripartiti:

Rappresentanza sindacale: 12,5 euro

Rappresentante territoriale sicurezza e formazione: 18,75

Ente Bilaterale Nazionale: 1,25

Rappresentanza imprese: 31,25

Fondo sostegno al reddito: 61,25

- Contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali: le prestazioni erogate dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa (elemento retributivo aggiuntivo pari a 25 euro lordi per ciascuna mensilità)

Applicativo dell'Intesa del 21 novembre 2008

LEGISLAZIONE A SOSTEGNO DELLA BILATERALITA'

Di fronte al blocco del Ministero del Lavoro in relazione all'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente Bilaterale, la parti sociali hanno trovato una soluzione al problema «contrattualizzando» le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali. Tale soluzione ha ricevuto l'avvallo del Ministero del lavoro con la Circolare n. 43/2010:

- Sostegno alla bilateralità come sistema di welfare negoziale.
- Le clausole dei CCNL che dispongono la non obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente Bilaterale ma la contrattualizzazione del diritto della prestazione erogata dall'Ente vanno riferite alla parte economica e normativa del CCNL e non a quella obbligatoria. Il lavoratore matura dunque un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti dei datori non aderenti alla bilateralità che può essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale.

LA NUOVA BILATERALITA'

FORMAZIONE = FONDARTIGIANATO

FART è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

Fondartigianato è un'associazione riconosciuta costituita da: CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, CGIL, CISL e UIL. E' il primo Fondo autorizzato dal Ministro del Lavoro, con decreto del 31 ottobre del 2001. Un risultato importante per le parti sociali dell'Artigianato da anni impegnate nel campo della formazione. Il Fondo Artigianato Formazione nasce per sostenere e diffondere la cultura della formazione continua; per promuovere e realizzare in modo più adeguato ed efficace piani formativi per l'azienda, il territorio, il settore; per favorire la competitività delle imprese; per valorizzare le risorse umane.



LA NUOVA BILATERALITA': PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Fondo pensione

Sicurezza

La prima normativa è contenuta nel D. lgs. 626/1994 (recante attuazione delle direttive comunitarie) attuato

con Accordo applicativo del 3 settembre 1996 che prevedeva: la possibilità di istituire nelle imprese fino a 15 dipendenti un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS), l'individuazione nelle imprese con più di 15 dipendenti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS); la costituzione di organismi paritetici in materia di salute e sicurezza (OPTA, CPRA e CPNA).

Il D. lgs. 626/1994 è stato modificato dal D. lgs. 81/2008. L'Accordo applicativo del 13 settembre 2011 prevede:

l'individuazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) il quale opera anche nelle imprese con oltre 15 dipendenti qualora non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS); la costituzione di organismi paritetici in materia di salute e sicurezza (OPNA, OPTA e OPRA).

LA NUOVA BILATERALITA': ASSISTENZA SANITARIA

SAN.ARTI. è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori delle imprese artigiane costituito il 23 luglio 2012, in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010. Il Fondo fornisce agli iscritti assistenza sanitaria integrativa e socio sanitaria nel rispetto delle prescrizioni del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è pari a 10,42 euro mensili.

NOVITÀ LEGISLATIVE LEGGE N. 92/2012 E DEL DLGS 148/2015

Articolo 3, comma 14 Legge n. 92/2012

«[...] in riferimento ai settori nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate [...] »

NOVITÀ LEGISLATIVE LEGGE N. 92/2012 E DEL DLGS 148/2015

Art 27 D.lgs 148/2015

«In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilateralisi applicano le disposizioni...”

..... I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:

- a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
- b) l'assegno di solidarietà

NOVITÀ LEGISLATIVE LEGGE N. 92/2012 E DEL DLGS 148/2015

Art 27 D.lgs 148/2015

«.....gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016.”

D. LGS. 148/2015

LE INTEGRAZIONI SALARIALI. I SOGGETTI DESTINATARI

Art. 10 cioè aziende artigiane codice 7B INPS (CODICE AUTORIZZAZIONE) E CODICE CSC4

Art 26/27/29 del D.LGS 148/2015

Le integrazioni salariali per i soggetti non compresi nell'art.10

Assegno ordinario erogato da FIS cioè il Fondo di Integrazione Salariale

I Fondi della bilateralità costituiti in forza della CCNL che si sono adeguati alle novelle normative

E quindi contratti di solidarietà

LEGGE STABILITA' 2022 HA AMPLIATO 148/2015

VENGONO INCLUSE IMPRESE CON UN SOLO DIPENDENTE

SI INTRODUCE IL RIFERIMENTO TEMPORALE SU CUI SI DISTINGUE LA DIMENSIONE AZIENDALE CIOE'

- 13 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE PER AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI
- 26 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE PER AZIENDE CON PIU' DI 5 DIPENDENTI
- DIPENDENTE CON 30 GG DI ASSUNZIONE

SI PASSA LA DEFINIZIONE DA ASSEGNO ORDINARIO AD ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE

AIS — ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CAUSALI PER IL RICORSO ALL'AIS

SITUAZIONI TEMPORANEE DI CRISI NON RIFERIBILI ALL'IMPRESA E AI LAVORATORI
(MERCATO, CONDIZIONI ATMOSFERICHE)

CAUSE STRAORDINARIE

CONTRATTI SOLIDARIETA' CRISI AZIENDALI ECC

L'ASSEGNO ACIGS —ASSEGNO PER CAUSALI STRAORDINARIE PER AZIENDE CON PIU' DI 15 DIP

ESAME CONGIUNTO DELLE CAUSE TRA LE PARTI SINDACALI

SI FIRMA L'ACCORDO

SI INVIA TRAMITE LA PIATTAFORMA

DURATA: 24 MESI DI INTEGRAZIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

12 MESI PER LA CRISI AZIENDALE

36 MESI CONTRATTI DI SOLIDARIETA

..QUINQUIENNIO MOBILE

IL FINANZIAMENTO DELLE INTEGRAZIONI

0,60% SU RIP per Aziende fino a 15 dipendenti

Ulteriore contributo di 0,40% su RIP per le aziende con più di 15 dipendenti

Contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse a seguito di domanda acigs

LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO : per $\frac{1}{4}$ a carico del lavoratore e per i restanti $\frac{3}{4}$ del datore di lavoro

Contribuzione aggiuntiva per le domande acigs è interamente a carico dell'azienda

Il ricorso all'Acigs impone l'obbligo formativo per i dipendenti e quindi accrescere/diversificare le proprie competenze

LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con la legge di stabilità, essendo stata riconosciuta la parificazione tra le prestazioni garantite da FSBA e da INPS, la regolare contribuzione è divenuta obbligatoria quale requisito per l'ottenimento del DURC da parte delle aziende ad essa tenute ovvero quelle con codice CSC4 e codice autorizzativo 7B

Causale covid19 si a tutti arretrati illegittimi

Oggi però la regolarità contributiva non si può contestare

E quindi è stata prevista una sanatoria, con modalità forfettarie ovvero:

- versamento di euro 100,00 per annualità e per ogni dipendente per gli anni 2019/2020/2021 codice EBNA VERSAMENTO TRAMITE F24



PROCEDURA

Piattaforma sinaweb - PFSBA

Accreditamento

Contatore

TICKET INPS PER OGNI DOMANDA DI PRESTAZIONE (AIS)



EBAC

CARTA SERVIZI

SPORTELLI TERRITORIALI

CNA SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE 75
SALERNO

WWW.CNASALERNO.IT

SEGRETERIA@CNASALERNO.IT

089/2583108

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SIMONA PAOLILLO - SEGRETARIO CNA SALERNO

CELL 3393693042

PAOLILLO@CNASALERNO.IT